

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 4 agosto 2022

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 14 luglio 2022, n. 107.

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto-Adige recanti modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, in materia di istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse adetto. (22G00115) Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 2022.

Approvazione del nuovo statuto della Banca d'Italia. (22A04320) Pag. 5

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

DECRETO 28 luglio 2022.

Suddivisione degli Stati e territori afferenti alla ripartizione Europa della circoscrizione Estero tra gli uffici decentrati di Milano, Bologna, e Firenze. (22A04390) Pag. 12

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 26 luglio 2022.

Armonizzazione delle condizioni negoziali di taluni medicinali di importazione parallela. (Determina n. 534/2022). (22A04365) Pag. 13



DETERMINA 26 luglio 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Adtralza», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 537/2022). (22A04366) Pag. 17

Autorità nazionale anticorruzione

DELIBERA 20 luglio 2022.

Aggiornamento del Bando tipo n. 1/2021. Schema di disciplinare di gara - Procedura aperta telematica per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. (Delibera n. 332). (22A04321) Pag. 21

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

PROVVEDIMENTO 2 agosto 2022.

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica indette per il giorno 25 settembre 2022. (Documento n. 18). (22A04536) Pag. 71

Regione autonoma della Sardegna

DECRETO 26 luglio 2022.

Scioglimento del consiglio comunale di Assemini e nomina del commissario straordinario. (22A04338) Pag. 77

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Lacidipina, «Lacidipina Mylan Pharma». (22A04287) Pag. 78

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Iloprost, «Endoprost». (22A04288) Pag. 79

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di levotiroxina sodica, «Eutirox». (22A04289) Pag. 79

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sitagliptin e Metformina Zentiva» (22A04369) Pag. 80

Ministero della difesa

Passaggio dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'aliquota del bene demaniale denominato «Area Demaniale tratta ferroviaria a collegamento deposito carburanti» sito nel Comune di Giavera del Montello. (22A04329) Pag. 81

Ministero della transizione ecologica

Proroga del termine per la presentazione delle proposte progettuali relative all'Investimento 4.4, Missione 2, Componente 4, del PNRR di cui all'articolo 4, comma 4 del decreto 17 maggio 2022. (22A04367) Pag. 81

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Attuazione del decreto 31 marzo 2022 recante i criteri e le modalità di utilizzazione del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura. Annualità 2022. (22A04391) Pag. 81



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 14 luglio 2022, n. 107.

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto-Adige recanti modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, in materia di istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto» e, in particolare, gli articoli 12 e 17;

Visto il parere delle sezioni riunite in sede consultiva della Corte dei conti reso nell'adunanza del 28 gennaio 2021;

Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Alle sezioni e alle procure indicate al comma 1 può essere assegnato, in posizione di comando, personale appartenente alla Provincia autonoma di riferimento ovvero alla regione e ad altri enti pubblici compresi nel sistema territoriale integrato di cui all'articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Ferma restando la facoltà della Corte di chiedere personale in comando anche da altri enti pubblici, la regolazione e la programmazione delle predette assegnazioni in co-

mando, anche con riguardo all'attivazione di eventuali procedure di stabilizzazione secondo l'ordinamento della Corte dei conti, sono stabilite con decreti approvati d'intesa tra il Presidente della Corte e il Presidente della Regione ovvero il Presidente della Provincia autonoma di riferimento, che intervengono nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di coordinamento della finanza degli enti pubblici di cui all'articolo 79, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972. I singoli provvedimenti di assegnazione e revoca del comando sono disposti dall'ente interessato su richiesta dei Presidenti di ciascuna Sezione o del Procuratore regionale interessati, d'intesa con il Segretario generale della Corte dei conti.».


Art. 2.

Modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305

1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. La dotazione organica di ciascuna sezione di controllo di cui alle tabelle A e C allegate al presente decreto include due consiglieri nominati con le modalità e in possesso dei requisiti previsti dall'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385 e dalle conseguenti disposizioni regolamentari del Consiglio di presidenza, concernenti i consiglieri di nomina governativa, sulla base di designazione, rispettivamente, del Consiglio della Provincia autonoma di Trento e di quello della Provincia autonoma di Bolzano. La nomina a consigliere ai sensi del presente comma ha effetto fino al collocamento a riposo dello stesso. L'assegnazione alla sezione di prima nomina ha la durata minima di 10 anni. Alla scadenza, i consiglieri nominati ai sensi del presente articolo possono essere assegnati esclusivamente ad altra sezione di controllo con carenza di organico avente sede a Trento e a Bolzano, salvo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Gli stessi consiglieri non possono accedere al ruolo di presidente di sezione.»;

b) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: «1-ter. I presidenti delle sezioni di controllo assicurano che le rispettive deliberazioni siano adottate in composizione collegiale con la presenza di almeno tre magistrati, nella quale siano presenti in minoranza magistrati nominati ai sensi del comma 1-bis. Nel caso di cui all'articolo 10 il presidente del collegio composto dalle sezioni riunite regionali assicura che le deliberazioni siano adottate in composizione collegiale con la presenza di almeno cinque magistrati, nella quale siano presenti in minoranza magistrati nominati ai sensi del comma 1-bis.».



Art. 3.

Sostituzione delle tabelle allegato al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305

1. Le tabelle A, B, C, e D allegato al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegato al presente decreto.

Art. 4.

Disposizione transitoria

1. Le disposizioni di cui al secondo periodo e seguenti dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 305 del 1988, come modificato dal comma 1, lettera a) dell'articolo 2, sono applicabili ai consiglieri nominati e in servizio alla data di entrata in vigore del presente articolo ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 305 del 1988, nel testo vigente antecedentemente alla medesima data. A tal fine si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere vincolante del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, su proposta del presidente della sezione di controllo interessata.

Art. 5.

Assunzioni di personale togato e amministrativo destinato alle sedi della Corte dei conti di Trento e di Bolzano.

1. Al fine di attuare la riforma del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto», la Corte dei conti è autorizzata ad assumere un numero di consiglieri pari a 6 unità nel limite di una spesa di 676.243 euro per l'anno 2022, di 1.371.949 euro per l'anno 2023, di 1.397.838 euro per gli anni 2024 e 2025, di 1.573.660 euro per gli anni 2026 e 2027, di 1.602.358 euro per gli anni 2028 e 2029, di 1.631.056 euro per gli anni 2030 e 2031, di euro 1.659.754 a decorrere dall'anno 2032.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo, la Corte dei conti è autorizzata a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato un contingente di personale non dirigenziale pari a complessive 23 unità da inquadrare nell'Area terza del CCNL del Comparto funzioni centrali, nel limite di una spesa pari a 650.603 euro per l'anno 2022 e a 1.301.205 euro a decorrere dall'anno 2023.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del bilancio della Corte dei conti disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GELMINI, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione*

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

ALLEGATO A

Sostituzione della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 (articolo 3)

«Tabella A

UFFICI CON SEDE IN BOLZANO

Personale di magistratura

Sezione di controllo	Posti
Presidente di Sezione	1
Consigliere, Primo referendario o referendario	4
Sezione giurisdizionale	
Presidente di Sezione	1
Consigliere, Primo referendario o referendario	3
Procura presso la Sezione giurisdizionale di Trento	
Presidente di Sezione	1
Consigliere, Primo referendario o referendario	2
Totale	12



ALLEGATO B

Sostituzione della Tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 (articolo 3)

«Tabella B

UFFICI CON SEDE IN TRENTO

Personale della carriera dirigenziale ed amministrativa

Sezione di controllo		
Aree funzionali	Qualifica o profilo	Posti
	Dirigente	1
Area III	Funzionario amministrativo	16
	Traduttore	1*
Area II	Assistente	10
Totale		28
Sezione giurisdizionale		
Aree	Qualifica o profilo professionale e fasce retributive	Posti
Area III	Coordinatore F4/F5/F6	1
	Funzionario F3/F4/F5	3
	Collaboratore F1/F2/F3/F4/F5/F6	4
Area II	Operatore amministrativo Assistente F3/F4/F5/F6	4
Area I	Ausiliario F1/F2/F3	1
Totale		13

(*) Anche per analoghe esigenze della Procura regionale e della Sezione giurisdizionale

Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale		
Aree funzionali	Qualifica o profilo	Posti
Area III	Funzionario di segreteria	2
	Collaboratore di segreteria	4
Area II	Assistente amministrativo	1
	Operatore amministrativo	2
	Coadiutore	2
Area I	Addetto ai servi ausiliari e di anticamera	1
Totale		12

ALLEGATO C

Sostituzione della Tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 (articolo 3)

«Tabella C

UFFICI CON SEDE IN BOLZANO

Personale di magistratura

Sezione di controllo	Posti
Presidente di Sezione	1
Consigliere, Primo referendario o referendario	4
Sezione giurisdizionale	
Presidente di Sezione	1
Consigliere, Primo referendario o referendario	3
Procura presso la Sezione giurisdizionale di Bolzano	
Procuratore regionale	1
Consigliere, Primo referendario o referendario	2
Totale	12

ALLEGATO D


Sostituzione della Tabella D allegata al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 (articolo 3).

«Tabella D

UFFICI CON SEDE IN BOLZANO

Personale della carriera dirigenziale ed amministrativa

Sezione di controllo		
Aree funzionali	Qualifica o profilo	Posti
	Dirigente	1
Area III	Funzionario amministrativo	16
	Traduttore	2
Area II	Assistente	8
Totale		27



Sezione giurisdizionale		
Personale della carriera amministrativa	AREA III	6*
	AREA II	4**
	AREA I	1***
	Totale (compreso il dirigente)	11

* 1 coordinatore, 1 traduttore, 2 funzionari, 2 collaboratori;

** 2 assistenti, 1 operatore, 1 addetto;

*** 1 ausiliario.

Procura regionale		
Personale amministrativo	AREA III	4 + 2 traduttori
	AREA II + AREA I	4
	Totale (escluso il dirigente)	10

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 1972, n. 301.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 luglio 1988 n. 178.

— Il testo dell'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige» è il seguente:

«Art. 107 — Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino.

In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della Provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino; uno di quelli in

rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano. La maggioranza dei consiglieri provinciali del gruppo linguistico tedesco o italiano può rinunciare alla designazione di un proprio rappresentante in favore di un appartenente al gruppo linguistico ladino.»

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 come modificato dal presente decreto:

«Art. 12 — 1. 1. Le spese relative al personale ed al funzionamento delle sezioni giurisdizionali, delle procure e delle sezioni di controllo aventi sede a Trento e a Bolzano sono a carico dello Stato; le spese relative ai locali ed alla loro manutenzione sono a carico delle province autonome.

1-bis. Alle sezioni e alle procure indicate al comma 1 può essere assegnato, in posizione di comando, personale appartenente alla Provincia autonoma di riferimento ovvero alla Regione e ad altri enti pubblici compresi nel sistema territoriale integrato di cui all'articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Ferma restando la facoltà della Corte di chiedere personale in comando anche da altri enti pubblici, la regolazione e la programmazione delle predette assegnazioni in comando, anche con riguardo all'attivazione di eventuali procedure di stabilizzazione secondo l'ordinamento della Corte dei conti, sono stabilite con decreti approvati d'intesa tra il Presidente della Corte e il Presidente della Regione ovvero il Presidente della Provincia autonoma di riferimento, che intervengono nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di coordinamento della finanza degli enti pubblici di cui all'articolo 79, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972. I singoli provvedimenti di assegnazione e revoca del comando sono disposti dall'ente interessato su richiesta dei Presidenti di ciascuna Sezione o del Procuratore regionale interessati, d'intesa con il Segretario generale della Corte dei conti.»

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 come modificato dal presente decreto:

«Art. 17 — 1. Per far fronte a straordinarie esigenze di funzionamento delle sezioni della Corte dei conti e della relativa procura aventi sede a Bolzano, il Presidente della Corte stessa può provvedere con le necessarie assegnazioni di magistrati, preferibilmente a conoscenza della lingua tedesca. Tali assegnazioni non possono superare la durata di un anno.

1-bis- La dotazione organica di ciascuna sezione di controllo di cui alle tabelle A e C allegate al presente decreto include due consiglieri nominati con le modalità e in possesso dei requisiti previsti dall'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385 e dalle conseguenti disposizioni regolamentari del Consiglio di presidenza, concernenti i consiglieri di nomina governativa, sulla base di designazione, rispettivamente, del Consiglio della Provincia autonoma di Trento e di quello della Provincia autonoma di Bolzano. La nomina a consigliere ai sensi del presente comma ha effetto fino al collocamento a riposo dello stesso. L'assegnazione alla sezione di prima nomina ha la durata minima di 10 anni. Alla scadenza, i consiglieri nominati ai sensi del presente articolo possono essere assegnati esclusivamente ad altra sezione di controllo con carenza di organico avente sede a Trento e a Bolzano, salvo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Gli stessi consiglieri non possono accedere al ruolo di presidente di sezione.

1-ter. I presidenti delle sezioni di controllo assicurano che le rispettive deliberazioni siano adottate in composizione collegiale con la presenza di almeno tre magistrati, nella quale siano presenti in minoranza magistrati nominati ai sensi del comma 1-bis. Nel caso di cui all'articolo 10 il presidente del collegio composto dalle sezioni riunite regionali assicura che le deliberazioni siano adottate in composizione collegiale con la presenza di almeno cinque magistrati, nella quale siano presenti in minoranza magistrati nominati ai sensi del comma 1-bis.»

22G00115

